SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

08A09016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallerotonda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vallerotonda (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallerotonda (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Infante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallerotonda (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 ottobre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21622/ Area Il del 10 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallerotonda (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Infante.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Berbenno di Valtellina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Berbenno di Valtellina (Sondrio) ed il sindaco nella persona del sig. Zino Battaglia;

Considerato che, in data 11 ottobre 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Berbenno di Valtellina (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Scipioni è nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Berbenno di Valtellina (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Zino Battaglia.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare dell'11 ottobre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2008/022679 del 3 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Berbenno di Valtellina (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Scipioni.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09085

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3716).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 30 ottobre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise e Campania.»;

Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 1° giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3194 del 12 aprile 2002, pubblicate rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, n. 92 del 19 aprile 2002, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 e n. 3444 del 27 giugno 2005;

Viste le note del 3 ottobre 2007 e del 23 giugno 2008 della regione Molise del 28 luglio 2008 della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3592 del 29 maggio 2007 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3610 in data 30 agosto 2007 nonché la richiesta del 24 ottobre 2008 formulata dall'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato e dall'Assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2009, dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale»,

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 di proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana);

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005, n. 3485/2005, n. 3707/2008 e n. 3675/2008 per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;

Vista la nota del Registro italiano dighe - Commissario straordinario del 17 ottobre 2007 e la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008 recante la proroga, fino al 28 febbraio 2009, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008, nonché la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 23 ottobre 2008;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 articolo 15, n. 3652 del 2008 articolo 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile articolo 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707 e 3710 del 2008;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla possibilità di individuare l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, come sito di interesse nazionale in deroga all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi

nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, n. 3382/2004, n. 3410/2005, n. 3485/2005, n. 3516/2006, n. 3536/2006, n. 3545/2006, n. 3552/2006, n. 3652/2008, n. 3661/2008, emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Considerato che nel territorio dell'isola di Lampedusa le aree per la raccolta delle imbarcazioni e degli altri materiali utilizzati per l'ingresso illegale di stranieri nel territorio della Repubblica italiana risultano totalmente occupate e che, pertanto, si rende necessario provvedere con immediatezza ad ogni attività necessaria allo svuotamento delle predette aree;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ai fini dell'approvazione dei progetti e degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi, derivanti da interventi di scavo compresi nell'ambito del Sito di interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004, è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni:

articoli 5, 7, 9, 10, 13, 14 e 18 del decreto legislativo n. 59 del 2005, e successive modificazioni;

articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2007;

articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 luglio 2009.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Varese e autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3565 del 16 febbraio 2007, fino al 30 settembre 2009.

3. Ove si renda necessario proseguire alla liquidazione dei pagamenti all'affidataria dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 oltre il termine di cui al comma 2, il Presidente della provincia di Varese è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale, al bilancio della provincia in apposito capitolo di spesa.

Art. 3.

1. In ragione del subentro, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, delle regioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 nelle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile in applicazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, le medesime regioni sono autorizzate a revocare le somme assegnate per interventi di riattazione ai comuni interessati e non utilizzate da destinare alla prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi calamitosi in questione.

2. Le regioni interessate trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione annuale concernente le somme introitate ai sensi del comma 1 nonché il piano di riparto delle medesime risorse finanziarie.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 26 e 27 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in data 22 settembre 2006, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regione Veneto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007, è autorizzato a realizzare i necessari ed urgenti interventi sul tratto di argine del fiume Tagliamento tra i comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento a salvaguardia dei centri abitati.

2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato in aggiunta alle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007, è autorizzato, ove ritenuto indispensa-

bile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

articolo 182 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

decreto ministeriale 17 aprile 1998;

articoli 10, 11, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni;

articolo 2 della legge regionale del Veneto n. 63 del 1994;

articoli 10 e 11 della legge regionale del Veneto n. 10 del 26 marzo 1999;

articoli 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* della legge regionale del Veneto n. 109 del 2005;

articolo 25 della legge regionale del Veneto n. 27 del 2003.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 si provvede a carico dei fondi posti nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007.

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 è sostituito dai seguenti commi:

«3. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea.

4. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, anche in deroga all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità, mentre i restanti oneri sono coperti con le risorse di cui all'articolo 6.».

Art. 6.

1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, competono unicamente le indennità accessorie riconosciute ai consiglieri regionali sulla base della vigente normativa della regione Calabria, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 della medesima ordinanza.

2. Il numero delle unità di personale di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto a nove, di cui non più di quattro possono essere individuate anche tra estranei alle amministrazioni ivi indicate. I compensi da attribuire al predetto personale sono determinati dal Commissario delegato entro i limiti d'importo stabiliti per il personale operante presso le strutture speciali assessorili della regione Calabria.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3704/2008 si applicano esclusivamente al personale di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di criteri stabiliti dal Commissario delegato.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai soggetti di cui ai commi 1 e 10 del medesimo articolo 3.

Art. 7.

1. Allo scopo di provvedere con ogni urgenza alla indispensabile azione gestoria sui rifiuti presenti presso gli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché ubicati presso altre aree, ivi comprese quelle di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, del predetto decreto-legge, è autorizzata, per la successiva fase di gestione, la disciplina prevista dall'articolo 6-*ter* del richiamato decreto legge, anche in deroga alle classificazioni, ai criteri ed ai limiti di ammissibilità per il conferimento finale in discarica, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni ai cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, relativamente alle attività di trasporto di cumuli di rifiuti indifferenziati, le Amministrazioni territoriali competenti provvedono, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Missione tecnico-operativa di cui all'art 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, come sostituito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2008, n. 3705, alla predisposizione di un apposito documento attestante l'atto dispositivo dell'Autorità competente, l'ubicazione dei rifiuti da rimuovere ai fini del compimento delle successive fasi gestorie, il peso presunto dei rifiuti trasportati e l'idoneo sito di destinazione dei rifiuti stessi. Detto documento, che dovrà essere sempre custodito dal vettore nel corso del trasporto, è predisposto sulla base di apposito modulo

definito dalla predetta Missione tecnico-operativa. I rifiuti di cui al presente articolo sono pesati e stoccati su aree idonee già allestite o da allestire allo scopo.

3. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, i siti e le aree comunque nella disponibilità delle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania, sono utilizzati ai fini dello stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei cumuli dei rifiuti con riferimento specifico alle attività conseguenti, previa verifica della relativa idoneità tecnica da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

4. In relazione allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio, anche in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, nonché, sulla base di specifica motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga agli articoli 13, 17, 28, 35, 37, 90, 92 e 99 del medesimo decreto legislativo, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle attività espletate ed alle peculiarità organizzative.

5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è istituita, presso il Dipartimento della protezione civile, un'apposita Struttura per le attività di informazione e di carattere divulgativo di supporto al Sottosegretario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 per il coordinamento e la cura dei rapporti con gli organi di informazione nonché la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti.

6. La struttura di cui al comma 5 è coordinata da una unità individuata nell'ambito degli iscritti all'Albo nazionale dei giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed è composta da due unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione, anche in posizione di comando.

7. Per il personale di cui al comma 6 resta fermo il trattamento economico in godimento. Al coordinatore della struttura è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria pari al 80% del trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie.

8. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuati i componenti della Struttura per le attività di informazione e di carattere divulgativo ed è determinato il trattamento economico del coordinatore della medesima Struttura.

Art. 8.

1. Allo scopo di perequare le indennità percepite dai Commissari delegati incaricati di effettuare la messa in sicurezza delle grandi dighe in relazione alle funzioni effettivamente svolte, al Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile 16 giugno 2006, n. 3527, ed al Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 6, dell'ordinanza di protezione civile 30 marzo 2007, n. 3578 è corrisposta una indennità mensile, ad eccezione del solo trattamento economico di missione, parametrata al 20% del trattamento economico percepito dai Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3461/2005, n. 3437/2005 e n. 3438/2005.

Art. 9.

1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, al completamento degli interventi di messa in sicurezza da eseguirsi nei comuni di Monterenzio (Bologna) e Santa Sofia (Forlì) di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3579/2007 e n. 3292/2003.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile nonché dei Sindaci di Monterenzio e Santa Sofia in qualità di soggetti attuatori.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a riassegnare al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato la somma complessiva di euro 650.000,00, già versata dal medesimo Presidente in conto entrate del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3704/2008.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato, al termine delle iniziative poste in essere ai sensi del presente articolo, provvede alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione conclusiva.

Art. 10.

1. L'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 è abrogato.

2. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710, in ragione della complessità dei compiti affidatigli, è autorizzato a conferire incarichi su base fiduciaria di coordinatore degli aspetti amministrativi, tecnici e impiantistici a personale dotato di specifica professionalità determinandone i relativi compensi.

3. Per le attività affidategli il soggetto attuatore è altresì autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con personale in possesso di professionalità nelle materie di interesse determinandone i relativi compensi.

4. Con successivo provvedimento il Commissario delegato determina il compenso da corrispondere al soggetto attuatore di cui al comma 2.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulla contabilità speciale intestata al medesimo soggetto attuatore.

6. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'avanzamento degli interventi infrastrutturali necessari alla realizzazione del grande evento G8, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare anticipazioni al soggetto attuatore di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

7. Le eventuali anticipazioni di cui al comma 6 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile dal soggetto attuatore non appena saranno introitate le somme di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008.

Art. 11.

1. In relazione alla grave situazione di emergenza in atto nell'isola di Lampedusa, alle connesse alle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei materiali giacenti nei siti di cui all'articolo 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3410, il Commissario delegato è autorizzato, in deroga alle procedure di cui all'articolo 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, a consegnare al migliore offerente il materiale depositato presso i predetti centri di stoccaggio, per il recupero, riciclaggio o lo smaltimento in discarica.

2. In relazione alla grave situazione di emergenza nell'isola di Lampedusa, stante l'impossibilità di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni stoccate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410/2005 a causa della congestione dei depositi temporanei sull'isola, il Commissario delegato di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382/2004, è autorizzato a procedere all'affidamento, con le procedure di somma urgenza connesse con la situazione in atto, degli interventi di gestione dei relitti e delle imbarcazioni stoccati nelle aree all'uopo dedicate presso i suddetti depositi temporanei, nonché delle operazioni di gestione degli ulteriori materiali presenti nelle citate aree e, ove del caso, di bonifica, al fine delle attività di recupero o smaltimento.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3516/2006.

Art. 12.

1. Allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento «Presidenza Italiana del Vertice G8» le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, è individuata come sito di interesse nazionale in deroga all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore di cui all'articolo 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'espletamento delle procedure di bonifica connesse agli interventi della portualità con modalità coerenti con la somma urgenza, in deroga all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Ai fini della classificazione dei sedimenti e della conterminazione delle casse di colmata si applica il valore limite per la classificazione delle sostanze pericolose, in linea con l'Allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - Parte IV, come indicato dall'articolo 1, comma 996, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai fini della gestione dei sedimenti contaminati. Per la classificazione del materiale di dragaggio come pericoloso, relativamente al parametro «idrocarburi», si applicano i criteri di cui alla nota del 5 luglio 2006, n. 0036565 dell'Istituto superiore di sanità.

4. Per l'utilizzo dei materiali non pericolosi provenienti dal dragaggio e dall'escavo dei fondali dell'area individuata come sito di interesse nazionale, se non pericolosi all'origine ovvero a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, è autorizzato il refluimento nei cassoni in cemento armato costituenti le strutture di contenimento e riprofilatura della linea di costa nonché per la realizzazione del nuovo molo/struttura di colmata nell'area compresa tra punta moneta e cala camicia.

5. In attesa dell'impiego previsto al comma 4, i materiali derivanti dall'attività di dragaggio possono essere depositati all'interno di strutture adibite ai sensi dell'articolo 5, comma 11-*quinquies* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai fini della classificazione del materiale di dragaggio di cui al comma 3, si utilizzano i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei fondali dell'area marina antistante l'ex - arsenale nel comune di la Maddalena (Olbia-Tempio)» del settembre 2008, nell'ambito della «Attività di bonifica preliminare agli interventi strutturali per la Presidenza Italiana del G8» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile e della Struttura di Missione «G8».

7. Per l'utilizzo in cassa di colmata dei materiali non pericolosi aventi valori di concentrazione superiori a quelli di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono adottate misure atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente, con criteri di accettabilità basati su metodologie di analisi diretta del rischio, secondo procedure riconosciute a livello nazionale, tali da assicurare, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria

ai siti contaminati elaborati dall'ISPRA, dall'ISS e dalle ARPA. Nello specifico, il materiale verrà opportunamente stabilizzato *in situ* per ottenere le idonee caratteristiche ambientali, in conformità alla citata procedura di analisi di rischio. Nell'ambito degli interventi di stabilizzazione, i materiali raggiungeranno idonee caratteristiche meccaniche, al fine di consentire il futuro banchinamento delle aree oggetto degli interventi.

8. Relativamente ai requisiti di impermeabilizzazione richiesti dal comma 996 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, le modalità operative degli interventi garantiranno, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie, il raggiungimento dei citati requisiti, contestualmente alle operazioni di realizzazione delle strutture di contenimento e refluimento dei sedimenti dragati.

9. In riferimento alle citate strutture di colmata, sarà possibile refluire all'interno delle stesse oltre al materiale proveniente dalle attività di dragaggio dell'area marina il materiale proveniente da attività estrattiva da cava e/o classificato come «terre e rocce da scavo» provenienti da sub aree del sito stesso in cui i suoli siano risultati conformi ai limiti della tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006. In tali casi dette terre e rocce da scavo, ove ricorrano tutte le altre condizioni previste nell'articolo 186, comma 1, parte IV, titolo I del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere considerate sottoprodotti.

10. Nell'ambito degli interventi di bonifica dell'area di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione e l'esercizio di impianti, di titolarità pubblica o privata, per il trattamento dei sedimenti e dei materiali di dragaggio, di cui uno ubicato presso l'area di cantiere — ex arsenale Marina militare — ed uno ubicato nell'area portuale di Porto Torres, funzionali al razionale recupero e riutilizzo dei sedimenti, ovvero di quelli derivanti da attività di competenza della regione Sardegna.

11. In caso di ritrovamento di residuati bellici nel corso delle attività di gestione a terra dei sedimenti dragati, il Servizio SDAI della Marina militare provvede all'adozione delle misure necessarie al corretto trattamento dei materiali rinvenuti.

12. Per i rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di cui al comma 4 è autorizzato altresì il trasferimento transfrontaliero con procedure in deroga all'articolo 194 del decreto legislativo n. 152/2006.

13. Il Commissario delegato coordina le attività previste dal presente articolo.

14. Per la realizzazione degli interventi di bonifica dei sedimi militari dismessi nell'isola La Maddalena, finalizzati al recupero economico-produttivo delle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8, e delle aree adiacenti, all'interno del Sito di Interesse Nazionale di cui al comma 1, in aggiunta alla risorse finanziarie previste dalle precedenti ordinanze in materia, sono attribuiti al Commissario delegato ulteriori 30 milioni di euro a valere sui fondi FAS assegnati al Progetto Strategico Speciale «Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati» di cui alla delibera CIPE 2 aprile 2008, n. 61. Tali risorse sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'articolo 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A09125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 2008.

Modifica dei PPDG 21 settembre 2007 e 9 giugno 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza 8 luglio 2008, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Pietro Paolo Chiofalo, nato a Palmi il 3 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s. ha chiesto che vengano inseriti i nominativi di due ulteriori formatori;

Visti i PPDG 21 settembre 2007 e 9 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s. con sede legale in Palmi (Reggio Calabria) via Raffaello n. 11, C.F. e P.IVA 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973;

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 21 settembre 2007 e 9 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s. con sede legale in Palmi (Reggio Calabria) via Raffaello n. 11, C.F. e P.IVA 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: avv. Alessandro Bruni e dott. Paolo Salvatore Nicosia.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 22 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09113

DECRETO 22 luglio 2008.

Modifica dei PPDG 7 giugno 2007 e 20 giugno 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «CESD S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza 8 luglio 2008, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Gianluca Polidori, nato ad Arezzo il 21 aprile 1972, in qualità di legale rappresentante della società CESD S.r.l., ha chiesto che vengano inseriti i nominativi di due ulteriori formatori;

Visti i PPDG 7 giugno 2007 e 20 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società CESD S.r.l., con sede legale in Roma via del Tritone n. 169, C.F. e P.IVA 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973;

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 7 giugno 2007 e 20 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società CESD S.r.l. con sede legale in Roma via del Tritone n. 169, C.F. e P.IVA 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: avv. Alessandro Bruni e dott. Paolo Salvatore Nicosia.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 22 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09114

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cecconi Paolo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cecconi Paolo, nato il 25 dicembre 1960 a Novara (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplome d'Ingenieur» rilasciato dalla «Ecole francaise de Papeterie et des Industries Graphiques, specialité Papeterie» di Greonoble nell'anno accademico 2005/2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità francese nel caso del sig. Cecconi si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, art. 3, comma 1, lettera *e)*;

Rilevato che nella seduta della Conferenza di servizi del 19 settembre 2008 sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, data la sua particolarità, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cecconi Paolo, nato il 25 dicembre 1960 a Novara (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi. Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Energetica e macchine a fluido, 2) Impianti termoidraulici, 3) Impianti industriali.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autentica del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A09107

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Savorè Sonia Elvira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a noma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Vista l'istanza della sig.ra Savorè Sonia Elvira, nata a San Francisco (Argentina) il 19 novembre 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» sezione A - in subordine sezione B - dell'albo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Contadora publica» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel settembre 1991;

Considerato inoltre che ha dimostrato di essere stata iscritta al «Consejo Porfesional de Ciencias Economicas» della provincia di Cordoba, dall'ottobre 1992 al settembre 1995;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Ritenuto peraltro che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Savorè Sonia Elvira, nata a San Francisco (Argentina) il 19 novembre 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione B dell' albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario e relativo contenzioso, 2) diritto commerciale, 3) diritto civile, 4) diritto fallimentare, 5) nozioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 6) disciplina del bilanci e consolidati, 7) revisione contabile, 8) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Art. 4.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

08A09108

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Reynaud Serge, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Reynaud Serge, nato il 29 settembre 1965 ad Aubervilliers (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore civile e ambientale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico «Diplom d'Ingenieur Civil des Mines» rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure des Mines» di Saint-Etienne nel luglio 1989;

Considerato che dalla attestazione della Autorità competente detto titolo configura una formazione regolamentata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle seduta sopra indicata;

Viste le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, si è ritenuto necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Reynaud Serge, nato il 29 settembre 1965 ad Aubervilliers (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Architettura tecnica.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale**:** il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La conunissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A09109

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Prantl Astrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Prantl Astrid, nata ad Abensberg (Germania) il 1° ottobre 1966, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialpadagogin» conseguito in Germania nel giugno 1989 - come attestato dalla «Fachhoschule Munchen» - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito nel maggio 1989 presso la stessa Università;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A dell'albo - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 19 settembre 2008, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere negativo per la richiesta per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Prantl non è assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;

Rilevato che detto percorso è adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata è carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, ha evidenziato la necessità di applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Prantl Astrid, nata ad Abensberg (Germania) il 1° ottobre 1966, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Principi e fondamenti del servizio sociale; 2) Organizzazione dei servizi sociali, 3) Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale.

Art. 4.

La richiesta presentata dalla sig.ra Prantl, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali, è respinta.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A09110

DECRETO 14 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 3 settembre 2007, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che nel decreto datato 3 settembre 2007 sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «pracownika socjalnego», conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licencjat in scienze politiche presso l'«Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006;

Considerato che l'istante è in possesso dell'abilitazione alla professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L. del lavoro sociale del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che autorizza all'esercizio della professione, rilasciata dal «Ministerstwo pracy polityki spolecznej» come attestato in data 31 luglio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 maggio 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (orale): 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulla seguente materia: 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica.

Art. 4.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2007.

Roma, 14 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A09111

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cabrales Perez Crissel de la Caridad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Cabrales Perez Crissel de la Caridad, nata a Ciudad Habana (Cuba) il 4 maggio 1974, cittadina cubana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Jurista» rilasciato dalla «Union Nacional de Juristas de la Ciudad de la Habana» nel settembre 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Derecho» presso la «Universidad de la Habana» nel luglio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 giugno 2008 dalla Questura di Savona a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cabrales Perez Crissel de la Caridad, nata a Ciudad Habana (Cuba) il 4 maggio 1974, cittadina cubana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A09119

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sharka Kadrie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sharka Kadrie ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005 presso l'Università Aleksandre Xhuvani di Elbasan (Albania) dalla sig.ra. Sharka Kadrie, nata a Lushnje (Albania) il giorno 26 luglio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sharka Kadrie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09126

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Calin Radu, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Calin Radu, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio di scuola professionale di durata triennale conseguito presso il Polo scolastico di chimica di Piatra - Neamt (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 6 giugno 2008, che ha ritenuto insufficiente il citato titolo di studio di scuola professionale non accompagnato dalla dimostrazione della necessaria esperienza professionale;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dimostrando di possedere la necessaria esperienza professionale richiesta;

Tenuto conto che la suddetta esperienza professionale documentata dal richiedente è stata maturata, in qualità di titolare di attività di impresa abilitata per gli impianti elettrici in Romania dal 27 agosto 1998 al 25 maggio 2001;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008 che, alla luce di quanto sopra, ha riesaminato l'istanza del sig. Calin Radu ed ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore, idoneo ed attinente all'esercizio di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Calin Radu, cittadino rumeno, nato a Homocea il 4 febbraio 1954, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09124

DECRETO 24 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Italia Informatica - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, in Valmontone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. GAB/959 con il quale la società cooperativa Italia Informatica - società cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede in Valmontone (Roma) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Mastromartino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 maggio 2008 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Coscione nato a Roma il 21 marzo 1959, ivi domiciliato, in viale Giuseppe Mazzini n. 96, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Massimo Mastromartino, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08877

DECRETO 24 ottobre 2008.

Conferma dell'incarico al commissario liquidatore del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - Soc. coop. a r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive motivazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21 -*quater*della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004 con il quale sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a. r.l., con sede in Roma, posto in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. prof. Oberdan Scozzafava, l'avv. Romolo Reboa e il dott. Alessandro Zavaglia;

Visto il decreto Ministeriale n. 2/2007 del 22 gennaio 2007 con il quale l'esecuzione del citato decreto ministeriale 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'avv. Romolo Reboa quale commissario liquidatore del Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - soc. coop. a r.l., è stata sospesa;

Visto il decreto ministeriale del 4 settembre 2007 con il quale è stato confermato l'incarico di commissario liquidatore all'avv. Giorgio Cherubini, per la durata di un anno, del Consorzio regionale cooperativa di abitazione - Coop. Casa Lazio - soc. coop. a r.l., con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Romolo Reboa, sospeso;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato - Sezione sesta - n. 1820/2008 di rigetto sull'appello proposto dall'avv. Romolo Reboa, per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lazio n. 5801/2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960, domiciliato in Roma, largo Angelo Fochetti, n. 28, è confermato nell'incarico di commissario liquidatore della stessa società cooperativa, per un ulteriore periodo non eccedente un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09115

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione, nell'anno 2008, di due francobolli celebrativi propagandistici del Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009», nei valori di € 0,85 e di € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2008, due francobolli celebrativi propagandistici del Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009», nei valori di € 0,85 e di € 2,80.

Il francobollo nel valore di € 0,85 è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: sei; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 42,50».

Il francobollo nel valore di € 2,80 è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in litografia su fogli laminati in oro, con 2 grammi di oro fino per metro quadrato; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 35×25; supporto: carta bianca monopatinata da 135 gr/mq; adesivo: tipo acrilico in emulsione acquosa, distribuito in quantità di 22 gr/mq (secco); colori: tre; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: formato di cm 23×18 contenente venticinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun francobollo dal proprio supporto; sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI VENTICINQUE FRANCOBOLLI VALE € 70,00».

Ciascuna vignetta raffigura, entro motivi grafici ornamentali, la Bocca della Verità, antico mascherone in marmo, databile intorno al I secolo, incastonato nella parete del pronao della Chiesa di Santa Maria in Cosmedin di Roma; in basso a destra è riprodotto il logo del Festival internazionale della Filatelia «Italia 2009».

Completano ciascun francobollo la leggenda «FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,85» e «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09127

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione, nell'anno 2008, di un francobollo celebrativo dei cento anni del Corriere dei Piccoli, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo celebrativo dei cento anni del Corriere dei Piccoli, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura la copertina del primo numero del Corriere dei Piccoli edito il 27 dicembre 1908 e alcuni personaggi dei fumetti, Sor Pampurio di Carlo Bisi, il Signor Bonaventura di Sergio Tofano, Marmittone di Bruno Angoletta e Valentina Mela Verde di Grazia Nidasio. Completano il francobollo la leggenda «100 ANNI DEL CORRIERE DEI PICCOLI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

08A09128

DECRETO 10 novembre 2008.

Emissione, nell'anno 2008, di un francobollo commemorativo di Cesare Pavese, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Uficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007) di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2008, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2008, un francobollo commemorativo di Cesare Pavese, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta riproduce un ritratto dello scrittore e poeta Cesare Pavese e un particolare, nella stesura originale, del manoscritto della poesia «Hai un sangue, un respiro». Completano il francobollo la leggenda «CESARE PAVESE», le date «1908-1950», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A09129

DECRETO 12 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pizzillo Giuseppina, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Pizzillo Giuseppina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo denominato «Coiffeuse Fachrichtung Herren» (parrucchiera per uomini) e del titolo denominato «Coiffeuse Fachrichtung Damen» (parrucchiera per donne) rilasciati rispettivamente nel 2003 e nel 2004 dalla Commissione di sorveglianza della scuola professionale artigianale e industriale del Cantone di Argovia (Svizzera) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Pizzillo Giuseppina, cittadina italiana, nata a Langenthal (Svizzera) in data 21 febbraio 1983, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1º dicembre 2005, con il quale l'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) , Via Dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 novembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di Tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Collina di Brindisi ha comunicato di confermare «BioAgriCoop S.c.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «Collina di Brindisi»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «BioAgriCoop S.c.r.l.», con decreto 15 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», registrata con il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 novembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A09120

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2008.

Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 21 sulle autorizzazioni per gli interventi di tutela della fascia costiera;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 996, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-*bis* all'11-*sexies*, in materia di operazioni di dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale;

Visto l'art. 5, comma 11-*bis*, della predetta legge che prevede l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture del progetto di dragaggio sotto il profilo tecnico-economico, per la sua successiva trasmissione e approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5, comma 11-*bis*, il progetto di dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 ed, in particolare, l'art. 28 che ha istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con il compito di svolgere, tra l'altro, le funzioni del soppresso Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Considerato che ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate nei siti di bonifica di interesse nazionale;

Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, art. 5, comma 1, ribadisce il ruolo dell'ISPRA in merito alla caratterizzazione delle aree marine perimetrate, estendendo tale competenza anche ai siti di interesse nazionale ulteriormente individuati;

Considerato che l'art. 109, commi 2 e 5, del predetto decreto legislativo prevede che con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno stabilite le modalità tecniche ed i criteri generali per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;

Visto l'art. 5, comma 11-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisca le metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi per verificare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, secondo quanto previsto ai commi 11-*ter* e 11-*quater* dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa favorevolmente nella seduta del 26 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.
Progetto di dragaggio

1. Il presente decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi dall'11-*bis* all'11-*sexies*.

2. Nei siti di cui al comma 1 l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 11-*ter* e 11-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti nell'Allegato "A" del presente decreto.

3. Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti ambientali, deve contenere: i risultati della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell'Allegato "A" del presente decreto, le tecniche idonee per la rimozione e il trasporto del materiale nonché le modalità per l'immersione in mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.

Art. 2.
Analisi chimiche e valori di riferimento

1. Le analisi, effettuate ai sensi dell'Allegato "A", stabiliscono in occasione della caratterizzazione ad ogni effetto l'idoneità dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 11-*ter* e seguenti della legge n. 84 del 1994.

2. Sulla base dei risultati delle analisi di cui al comma 1, il decreto di autorizzazione di cui all'art. 5, comma 11-*bis* della legge n. 84 del 1994 determina altresì gli utilizzi dei materiali dragati ai sensi dell'art. 5, commi 11-*ter* e 11-*quater*. Non possono essere gestiti ai sensi dell'art. 5, commi 11-*ter* e 11-*quater*, i materiali pericolosi derivanti dalle attività di dragaggio, e cioè presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006. È fatto salvo ai sensi dell'art. 5, comma 11-*quater* il caso in cui i materiali stessi siano sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione inferiori a quelli indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Qualora i risultati delle analisi di cui al comma 1 individuino nei materiali dragati, anche a seguito del trattamento di cui al comma 2, livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti dall'Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorità portuale, ovvero, laddove non costituita, l'Ente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del medesimo progetto di dragaggio di cui all'art. 5, comma 11-*bis* della legge n. 84 del 1994, anche l'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed ecotossicologica dell'accettabilità delle concentrazioni di inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Il Ministero, avvalendosi del parere dell'ISPRA, deve provvedere al riguardo nell'ambito del procedimento di cui all'art. 5, comma 11-*bis*. La predetta autorizzazione vale anche ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7.

Art. 3.

Deposito dei materiali dragati

1. In funzione degli impieghi di cui all'art. 5, commi 11-*ter* e 11-*quater*, della legge n. 84 del 1994, i materiali derivanti dall'attività di dragaggio possono essere depositati all'interno di strutture adibite, realizzate ai sensi dell'art. 5, comma 11-*quinquies*, della medesima legge. È vietata la miscelazione tra i materiali classificati come pericolosi ai sensi dell'Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e quelli non pericolosi e la miscelazione tra materiali non pericolosi al solo fine di raggiungere valori di concentrazione idonei agli utilizzi previsti all'art. 5, comma 11-*ter*.

Art. 4.

Collocazione definitiva dei materiali dragati in strutture di contenimento

1. I materiali dragati, refluiti ai sensi dell'art. 5, comma 11-*quater*, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, possono essere miscelati, ancorché aventi caratteristiche diverse, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4, al fine di raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso. La miscelazione deve essere finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di stabilità dell'intero ammasso dei materiali refluiti.

Art. 5.

Verifica dei fondali dragati

1. Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all'analisi del fondale dragato da effettuarsi ai sensi dell'allegato "A" limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che superano i valori di intervento. Nel caso i valori di concentrazione misurati nei sedimenti di detto strato superino i limiti di intervento individuati dall'ISPRA per ciascun sito di interesse nazionale, si deve attivare la procedura di bonifica.

Art. 6.

Bonifica delle strutture di contenimento

1. Nel caso in cui al termine dell'attività di refluimento, i materiali presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, se ne attiva la procedura di bonifica. Per la verifica dei suddetti valori di concentrazione si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-*bis*. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato "B". Per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 11-*bis*.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Le caratterizzazioni dei fondali realizzate con criteri analoghi a quelli riportati nell'allegato "A" e verificate dall'ARPA territorialmente competente restano valide ed efficaci ai fini di cui all'art. 2 purché intervenute prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Allegato A

CRITERI E METODOLOGIE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI PORTUALI DA SOTTOPORRE AD ATTIVITA' DI ESCAVO

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nell'Allegato A del presente decreto si applicano ai sedimenti marini da sottoporre ad attività di dragaggio in aree il cui perimetro comprende tutto o in parte la circoscrizione delle Autorità Portuali, o laddove non istituita, dall'ente competente, all'interno dei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le analisi effettuate ai sensi del presente Allegato A in occasione della caratterizzazione stabiliscono ad ogni effetto l'idoneità dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni previste nell'articolo 5, commi 11-ter e seguenti, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Strategia di caratterizzazione

La strategia di indagine da eseguire sui sedimenti da sottoporre a dragaggio deve consentire una caratterizzazione significativa dell'intera superficie e dell'intero volume di materiale oggetto dell'intervento, al fine di conciliare le esigenze di una corretta gestione dei sedimenti da sottoporre a dragaggio con quelle della bonifica.
Per tali finalità, è necessario, prioritariamente all'esecuzione delle attività di campionamento, che l'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'ente competente, provveda a:

1. raccogliere le informazioni disponibili su ambiente e territorio circostanti, relative alla contaminazione delle aree portuali;
2. formulare il modello concettuale di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti individuate ai differenti comparti ambientali;
3. eseguire indagini geofisiche mediante strumentazione elettroacustica per la ricostruzione della geomorfologia dei fondali interessati dalle attività di dragaggio, qualora non si disponga di una conoscenza dettagliata sulla tipologia dei fondali (ad esempio: presenza di posidonieti, di substrato roccioso, spessore dei sedimenti incoerenti sul substrato roccioso, etc.) e di una batimetria dettagliata ed aggiornata;
4. eseguire indagini finalizzate all'individuazione di eventuali residuati bellici presenti nei fondali in esame.

Le informazioni, la documentazione e i dati raccolti secondo le specifiche di cui sopra devono costituire parte integrante del progetto di dragaggio.

3. Schema di campionamento

Lo schema di campionamento deve tener conto della eterogeneità batimetrica dei fondali, del modello concettuale formulato, della variabilità qualitativa dei sedimenti, attesa in base alle informazioni raccolte, delle dinamiche di accumulo e/o erosione presenti, nonché dell'articolazione strutturale interna dell'area oggetto dell'intervento.

Lo schema prevede la disposizione delle stazioni di campionamento, secondo una distribuzione uniforme, con una densità di prelievo almeno equivalente a quella ottenibile con un sistema di maglie di dimensioni pari a:

1. 50x50 m (una stazione di campionamento ogni 2.500 m^2) nelle zone interne a distanza inferiore di 50 metri dai manufatti (quali ad esempio pontili, darsene e banchine), oltreché nelle zone in cui, sulla base del modello concettuale, siano individuati elementi di criticità.
2. 100x100 m (una stazione di campionamento ogni 10.000 m^2) in tutti gli altri casi, fermo quanto previsto al punto 3;
3. 200x200 m (una stazione di campionamento ogni 40.000 m^2) nell'ambito delle imboccature portuali, delle zone esterne al porto ad esso adiacenti lungo le dighe di protezione esterne e le barriere frangiflutti.

Lo schema di campionamento sopra descritto si applica alle aree portuali cosiddette interne, alle imboccature portuali, nelle zone appena esterne al porto ma ad esso adiacenti, lungo le dighe di protezione esterne, lungo le barriere frangiflutto e nei canali di accesso al porto. In particolare nei canali di accesso lo schema di campionamento deve essere predisposto in modo tale da caratterizzare in modo esaustivo, sulla base del modello concettuale e della conoscenza dettagliata della morfobatimetria del fondale, sia i sedimenti dell'asse del canale sia quelli delle adiacenti sponde. Analogo discorso deve essere fatto per i canali portuali interni, in relazione ad asse centrale e fasce laterali.
Qualora le attività di campionamento vengano effettuate utilizzando una maglia regolare, laddove residuino superfici di forma irregolare, nel caso in cui vi siano elementi (indagini pregresse, presenza di scarichi, elevata eterogeneità batimetrica) che lascino presupporre in tali aree la presenza di situazioni critiche, in tali superfici dovrà essere disposta una stazione di campionamento. Nel caso in cui, invece, si attenda in tali aree la presenza di un sedimento con caratteristiche analoghe a quelle dei sedimenti delle maglie vicine, in esse il posizionamento della ulteriore stazioni di campionamento può essere tralasciato. Tuttavia, in tali aree residue non campionate, ai fini della valutazione dei dati, sarà attribuita, in virtù del principio cautelativo, la qualità dei sedimenti con caratteristiche chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche peggiori tra quelle delle maglie adiacenti.
Indipendentemente dalla superficie interessata dalle attività di dragaggio, il numero dei punti di campionamento non deve essere comunque inferiore a tre.

4. Profondità di campionamento

In ciascun punto di campionamento deve essere prelevata una carota di lunghezza superiore di 50 cm rispetto allo spessore di sedimento da dragare (quest'ultimo già approssimato per eccesso ai consecutivi 50 cm), e comunque non inferiore ai 2 m (ciò laddove non sia accertata e opportunamente documentata la presenza di fondi duri che impediscano la penetrazione dello strumento durante le attività di carotaggio).

5. Scelta dei campioni

Per "quota di escavo" si intende l'effettiva quota del progetto di dragaggio, approssimata ai 50 cm successivi.
La lunghezza della carota si intende misurata a partire dal top (indicato come livello "0").

Da ciascuna carota devono essere prelevate sezioni di sedimento, secondo le seguenti indicazioni:

- per quota di escavo inferiore ai 2 m
  devono essere prelevate sezioni consecutive di sedimento di spessore pari a 50 cm sino alla quota di 2 m (4 sezioni);
- per quota di escavo superiore ai 2 m
  devono essere prelevate sezioni consecutive di sedimento di spessore pari a 50 cm sino alla quota di 2 m; oltre i 2 m di profondità e sino alla quota di escavo, deve essere prelevata una sola sezione di 50 cm per ogni metro lineare di lunghezza della carota, nel caso in cui tale sezione sia rappresentativa dell'intero metro; qualora, invece, a causa della presenza di strati eterogenei, non sia possibile selezionare una sezione di 50 cm rappresentativa dell'intero metro, devono essere prelevate due sezioni consecutive di 50 cm; al di sotto della quota di escavo deve essere prelevata ed analizzata una sezione di 50 cm di spessore.

Qualora, prima del raggiungimento della profondità di campionamento, sia accertata (ed opportunamente documentata) l'individuazione del substrato geologico naturale costitutivo dell'area, per il quale si possa escludere qualunque contaminazione antropica, è sufficiente il prelievo di una sola sezione di lunghezza 50 cm rappresentativa dell'intero strato.
Alcuni esempi:

- nel caso di spessore da dragare pari a 30 cm (quota di escavo pari a 50 cm), deve essere recuperata una carota di lunghezza pari a 2m e, da essa, devono essere prelevate ed analizzate le sezioni 0-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm e 150-200 cm;
- nel caso di spessore da dragare pari a 1,4 m (quota di escavo pari a 1,5 m), deve essere recuperata una carota di lunghezza pari a 2 m e, da essa, devono essere prelevate ed analizzate le sezioni 0-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm e 150-200;
- nel caso di spessore da dragare pari a 2,7 m (quota di escavo pari a 3 m), deve essere recuperata una carota di lunghezza pari a 3,5 m e, da essa, devono essere prelevate ed analizzate le sezioni 0-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm, 150-200 cm, una sezione di 50 cm rappresentativa dello spessore 200-300 cm e 300-350 cm; qualora non sia possibile, a causa della presenza di strati eterogenei, individuare una sezione di 50 cm rappresentativa dello spessore 200-300 cm, devono essere prelevate ed analizzate le sezioni 200-250 cm e 250-300 cm;
- nel caso di spessore da dragare (e quota di escavo) pari a 4 m e, ad esempio alla profondità di 2,5 m sia stato raggiunto il substrato geologico naturale costitutivo dell'area privo di contaminazione antropica, deve essere recuperata una carota di lunghezza pari a 3 m, e, da essa, devono essere prelevate ed analizzate le sezioni 0-50 cm, 50-100 cm, 100-150 cm, 150-200 cm, 200-250 cm e 250-300 cm.

Tutte le sezioni prelevate devono essere sottoposte ad analisi.

6. Metodiche di campionamento

L'attività di prelievo dei sedimenti deve avvenire arrecando al campione il minor disturbo possibile, evitando anche possibili contaminazioni a causa di un uso improprio della strumentazione.
Gli esecutori delle attività di prelievo devono essere qualificati nel settore dei sondaggi geognostici in ambiente marino e i mezzi di appoggio adeguati alle esigenze tecniche delle operazioni da svolgere.

Le attività di prelievo devono essere vigilate e certificate dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall'Ente competente avvalendosi per la presenza in campo della collaborazione di ISPRA relativamente agli aspetti tecnico scientifici.
Di ciascun punto di campionamento deve essere registrata l'ubicazione reale mediante apposita strumentazione GPS differenziale (DGPS) e la profondità effettiva mediante idoneo scandaglio.
Le coordinate geografiche e le quote ellissoidiche devono fare riferimento all'ellissoide WGS84. In particolare, latitudine e longitudine devono essere espresse in gradi, primi e frazioni di primo e nelle corrispettive coordinate UTM metriche; le quote ellissoidiche devono essere espresse in metri e riferite al fondale marino.
Le attività di prelievo dei sedimenti secondo lo schema di campionamento di cui al punto 3 devono essere eseguite mediante carotiere di tipo vibrocorer, o eventualmente a rotazione. Il sistema di perforazione deve essere comunque tale da rendere minimo il disturbo provocato nei sedimenti attraversati, per escludere il propagarsi dei contaminanti dagli strati superficiali a quelli più profondi. Nel caso d'utilizzo di carotiere a rotazione la velocità di rotazione deve essere moderata in modo da ridurre l'attrito tra sedimento e campionatore.
Al fine di garantire il prelievo di sedimento indisturbato si richiede l'utilizzo di un rivestimento interno (liner) al carotiere, in polietilene inerte, polipropilene o policarbonato, di lunghezza pari alla lunghezza dell'asta utilizzata. Per lo stesso motivo non è consentito l'uso di fluidi o fanghi di circolazione.
Il sondaggio deve essere eseguito in verticale.
La carota deve essere recuperata per l'intera lunghezza prevista, in un'unica operazione, senza soluzione di continuità, utilizzando aste di altezza adeguata allo spessore di materiale da caratterizzare e tenendo conto della necessità di ottenere un recupero pari al 100%. La strumentazione adottata deve, pertanto, prevedere una lunghezza di prelievo opportunamente incrementata rispetto a quella programmata, al fine di consentire il recupero completo dello spessore previsto.
Il diametro della strumentazione deve essere tale da consentire il recupero di una quantità di materiale sufficiente per l'esecuzione di tutte le determinazioni analitiche previste, tenendo conto delle modalità di preparazione dei campioni e del quantitativo di campione da conservare.
L'indisturbabilità del campione deve essere garantita anche in fase di estrusione, ad esempio utilizzando un estrusore a pistone idraulico o eseguendo il taglio longitudinale del liner interno. A tal fine l'attrezzatura utilizzata per il prelievo della carota, per l'estrusione o il taglio della stessa, per le operazioni di suddivisione nelle varie sezioni e di omogeneizzazione dei campioni, deve essere sempre decontaminata prima del suo reimpiego.
Non è consentito l'uso di sostanze detergenti normalmente utilizzate per la pulizia o per l'ottimizzazione della funzionalità degli strumenti (lubrificanti, CRC, etc.).
Ai fini della confrontabilità dei risultati ottenuti, si suggerisce di utilizzare la medesima strumentazione di campionamento nel corso di una medesima campagna, nonché le medesime pratiche di subcampionamento.

7. Subcampionamento e preparazione dei campioni

Per ogni punto di prelievo deve essere compilata una scheda riassuntiva contenente le seguenti informazioni:

- codice identificativo della stazione di campionamento;
- data ed ora di campionamento;
- coordinate effettive del punto;
- quota del fondale;
- lunghezza della carota prelevata;
- descrizione stratigrafica della carota;
- sezioni prelevate;
- descrizione macroscopica delle sezioni e codici dei relativi campioni.

I codici identificativi della stazione di campionamento e del campione devono essere univoci. In particolare, il codice della stazione deve contenere il riferimento alla campagna d'indagine e al numero della stazione; il codice del campione deve contenere il riferimento alla campagna d'indagine, al numero della stazione di campionamento e alla sezione di prelievo lungo la carota.
L'apertura o l'estrusione della carota devono avvenire entro alcune ore dal prelievo dal fondale marino.
Immediatamente dopo le operazioni di apertura o estrusione le carote devono essere misurate per la loro lunghezza di prelievo, fotografate (nella relativa foto comparirà una targa identificativa comprendente il codice della stazione, la data di prelievo e la lunghezza della carota) e ispezionate visivamente da personale specializzato. Una volta misurate, le carote devono essere immediatamente subcampionate separando, partendo dal top, le sezioni di sedimento corrispondenti agli intervalli di cui al punto 5.

Sulle singole sezioni individuate, immediatamente dopo il decorticamento della parte più esterna della carota, venuta a contatto con le pareti interne del liner o del carotiere, deve essere effettuato:

- il prelievo dell'aliquota destinata alla determinazione dei composti volatili (Idrocarburi C≤12, BTEX, composti alifatici clorurati e cancerogeni), sulle sezioni ove sia stato previsto. Detto prelievo deve essere effettuato in modo puntuale secondo la metodica ASTM 4547-03 o EPA 5035, fatti salvi i successivi aggiornamenti;
- la misura di pH e Eh su tutte le sezioni scelte.

Immediatamente dopo si procede al subcampionamento e alla omogeneizzazione delle aliquote previste per tutti i restanti parametri, evitando la miscelazione del sedimento lungo l'asse della carota.
Il campione, una volta omogeneizzato, deve essere suddiviso in due subcampioni, uno destinato alle analisi e l'altro da suddividere ulteriormente in due subcampioni, destinati rispettivamente alle analisi di controllo e ad eventuali contraddittori, entrambi da conservare in contenitori di teflon (o, in alternativa, in contenitori in HDPE), a temperatura compresa tra −18 °C e −25 °C.
I due subcampioni destinati alle analisi di controllo e ad eventuali contraddittori devono essere sigillati in campo, mediante dispositivi dotati di sistemi di massima sicurezza.

8. Trattamento e conservazione dei campioni

Il subcampione da utilizzare per l'esecuzione delle analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche deve essere prontamente suddiviso in diverse aliquote, da conservarsi e trasportarsi secondo le seguenti modalità:

- l'aliquota per analisi granulometrica, il contenuto d'acqua, il peso specifico deve essere raccolta in contenitori di plastica, trasportata e conservata a temperature comprese tra i +4 °C e i +6 °C; in alternativa si possono utilizzare sacchetti in polietilene ad alta densità, con sistema di chiusura ermetica o a nastro;
- l'aliquota per la chimica organica (Idrocarburi C>12, TOC, IPA, PCB, nitrobenzeni, clorobenzeni, clorofenoli, pesticidi organoclorurati, diossine e furani, composti organostannici) deve essere raccolta in contenitori decontaminati in teflon (PTFE); in alternativa è possibile utilizzare contenitori in polietilene ad alta densità (HDPE), possibilmente dotati di sottotappo. Il trasporto deve avvenire a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C; la conservazione in laboratorio a temperature comprese tra –18 °C e –25 °C;
- l'aliquota per l'analisi di azoto e fosforo deve essere raccolta e trasportata in contenitori di HDPE; il trasporto in laboratorio deve avvenire a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C; la conservazione a temperature comprese tra –18 °C e –25 °C;
- l'aliquota per l'analisi di metalli ed elementi in tracce deve essere raccolta in contenitori decontaminati in HDPE; il trasporto deve avvenire a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C; la conservazione in laboratorio a temperature comprese tra –18 °C e –25 °C;
- l'aliquota per l'analisi dell'amianto deve essere raccolta in contenitori di plastica o vetro e il trasporto avvenire a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C;
- l'aliquota per le analisi microbiologiche deve essere raccolta in contenitori sterili di polietilene o polistirolo; il trasporto deve avvenire a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C; la conservazione in laboratorio deve avvenire alle medesime temperature per un massimo di 24 ore, entro le quali deve essere iniziata l'analisi;
- l'aliquota per i saggi ecotossicologici deve essere raccolta in contenitori di polietilene o vetro decontaminato ed essere immediatamente posta a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C. Le analisi dovranno essere eseguite entro 10 gg dal prelievo, salvo diversa indicazione del metodo di riferimento utilizzato;
- l'aliquota per l'analisi dei composti organici volatili dopo il prelievo, secondo la procedura di cui al punto 7 deve essere raccolta in contenitori decontaminati in vetro, generalmente compatibili con lo strumento utilizzato per l'analisi, ben chiusi tramite tappo a vite o a ghiera dotato di setto in PTFE. Il trasporto e la conservazione devono avvenire a temperature comprese tra +4 °C e +6 °C. I campioni devono essere analizzati preferibilmente entro 14 giorni dal prelievo.

In base alle esigenze dei laboratori incaricati, le aliquote dei campioni per le diverse tipologie di contaminanti, qualora sia prevista la conservazione all'interno di contenitori dello stesso tipo, possono essere riunite all'interno dello stesso contenitore già in fase di subcampionamento.
Le aliquote di materiale destinate alle verifiche e/o alle analisi di controllo, una volta sigillate, devono essere conservate dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dell'Ente competente.
Il periodo di conservazione di dette aliquote non deve essere inferiore ad un anno dal termine del completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione competente.

9. Criteri per la scelta dei laboratori incaricati per le analisi

Analisi chimiche, fisiche e microbiologiche
Le procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri ricercati devono essere scelte fra quelle più aggiornate riportate nei protocolli nazionale e/o internazionali (es: EPA, ISO, UNI EN, APAT/IRSA-CNR, ASTM, etc.), se esistenti. In assenza di un protocollo come sopra specificato la validità della procedura utilizzata deve essere documentata.

Analisi ecotossicologiche (saggi biologici di tossicità)
Le procedure analitiche utilizzate devono essere scelte fra quelle riportate nei protocolli nazionali e/o internazionali o essere di validità internazionalmente riconosciuta (ASTM, EPA, ISO, AFNOR, CNR-IRSA, APAT, ecc.). Devono essere riportate le metodologie adottate ed eventuali modifiche rispetto a protocolli nazionali ed internazionali di riferimento.

Le analisi devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici oppure da laboratori privati. I laboratori privati dovranno possedere l'accreditamento, secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005, almeno per le determinazioni dei parametri prioritari, relativo alla matrice specifica dei campioni da analizzare. Sono considerati prioritari i seguenti parametri: granulometria, metalli, IPA, PCB, idrocarburi.

Costituisce titolo preferenziale nella scelta dei laboratori la partecipazione a circuiti nazionali e/o internazionali per l'intercalibrazione e la certificazione delle procedure utilizzate.
Nel caso in cui le analisi non siano eseguite da soggetti in possesso di tali requisiti, a garanzia della qualità del dato, ISPRA si riserva la possibilità di far eseguire delle prove di intercalibrazione ai laboratori incaricati. Le prove di intercalibrazione dovranno precedere le attività di campionamento, il cui inizio implica il buon esito delle prove stesse. Ad ulteriore garanzia della qualità del dato, ISPRA eseguirà, su un numero significativo di campioni (non superiore al 10%), le medesime analisi.
Gli oneri per il controllo da parte del soggetto pubblico sono a carico dell'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dell'Ente competente, che provvederà a trasferirli mediante apposito atto convenzionale con ISPRA.

10. Analisi previste

Le analisi sotto indicate vanno condotte sul campione tal quale e la restituzione del dato analitico va riportata rispetto al peso secco del materiale analizzato.

Analisi fisiche
Su tutti i campioni prelevati deve essere effettuata una descrizione macroscopica che riporti la tipologia del sedimento: colore, odore, presenza di concrezioni, residui di origine naturale o antropica, etc.

Su tutti i campioni prelevati devono essere effettuate le determinazioni di contenuto d'acqua e peso specifico.

Su tutti i campioni prelevati devono essere effettuate le determinazioni granulometriche.

La determinazione delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti deve prevedere l'individuazione delle principali frazioni dimensionali (ghiaia, sabbia, silt e argilla) secondo le classi dimensionali riportate nella seguente tabella A1. La caratterizzazione della frazione pelitica nelle frazioni silt e argilla è richiesta per tutti i campioni aventi percentuale di frazione pelitica maggiore del 10%.
Per l'esecuzione di tale caratterizzazione si consiglia l'uso di un sedigrafo a raggi X o di un granulometro laser, oppure di strumentazione idonea a fornire tale informazione analitica.

Tabella A1: classi dimensionali richieste per la determinazione delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti

Frazioni dimensionali		Dimensioni
Ghiaia		> 2 mm
Sabbia		2 mm > x > 0.063 mm
Pelite	Silt	0.063 mm > x > 0.004 mm
	Argilla	< 0.004 mm

Ai fini dell'eventuale riutilizzo dei sedimenti per ripascimenti, su una percentuale dei campioni prelevati, in modo tale da avere una distribuzione omogenea rispetto al volume di materiale da caratterizzare, deve essere effettuata la determinazione delle principali caratteristiche mineralogiche.

Analisi Chimiche

I parametri chimici da determinare sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale ed i relativi limiti di quantificazione richiesti per i diversi parametri sono riportati nella tabella A2

Tabella A2: analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale e relativi limiti di quantificazione

Specie Chimiche	Singoli Parametri e Specifiche Analitiche	Numero di determinazioni da effettuare	Limite di quantificazione richiesto (mg/Kg s.s.)
Metalli	Al	Su tutti i campioni prelevati	5,0
	As		0,5
	Cd		0,05
	Cr totale		5,0
	Cu		1,0
	Fe		5,0
	Hg		0,05
	Ni		1,0
	Pb		1,0
	Zn		1,0
	V		1,0
Policlorobifenili (PCB)	Congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB105, PCB114, PCB118, PCB123, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156,	Su tutti i campioni prelevati	0.0001 per singolo composto

	PCB157, PCB 167, PCB 169, PCB170, PCB 180, PCB189 e loro sommatoria (per i PCB Diossina simili si richiede la determinazione con spettrometria di massa ad alta risoluzione)		0.00001 per singolo composto dei PCB Diossina simili
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Naftalene Acenaftene Fluorene Fenantrene Antracene Fluorantene Pirene Benzo(a)antracene Crisene Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene Benzo(a)pirene Dibenzo(a,h)antracene Benzo(g,h,i)perilene Indeno(1,2,3,c,d)pirene Acenaftilene	Su tutti i campioni prelevati	0.001 per singolo idrocarbu o
Benzene		Su tutti i campioni prelevati.	1.0
Idrocarburi leggeri (C≤12)		Su tutti i campioni prelevati.	0.5
Idrocarburi pesanti (C>12)		Su tutti i campioni prelevati	1.5
Ulteriori markers da ricercare nel caso di superamento delle concentrazioni limite dei materiali pericolosi per Idrocarburi Totali (THC) *	Benzo(e)pirene Benzo(j)fluorantene	Su i campioni che presentano superamenti delle concentrazioni limite dei materiali pericolosi per Idrocarburi Totali (THC) **	0.001 per singolo idrocarbu o
Azoto totale		Solo sui campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare	
Fosforo totale		Solo sui campioni di sedimento presumibilmente destinati a immersione in mare	
Carbonio Organico Totale (TOC)		Su tutti i campioni prelevati	
Pesticidi organoclorurati	DDD, DDT, DDE (per ogni sostanza: somma degli isomeri 2,4 e 4,4) Cis-clordano Trans-clordano Aldrin Dieldrin Endrin α–esaclorocicloesano β–esaclorocicloesano γ–esaclorocicloesano (Lindano) Eptacloro EptacloroEpossido	In presenza di attività presenti o pregresse che ne facciano ipotizzare la presenza, su una percentuale dei campioni	0.0005 per singolo compost o

Esaclorobenzene	HCB	Su una percentuale dei campioni	0.0001
Composti organostannici	Espresso come Sn totale di origine organica	Su una percentuale dei campioni	0.001
Diossine e furani [Sommatoria PCDD/PCDF (conversione T.E.)]	Determinati con spettrometria di massa ad alta risoluzione al fine del raggiungimento del limite di rilevabilità richiesto	Su una percentuale dei campioni	$0.5x10^{-6}$
Amianto	Espresso in mg/kg s.s. Determinato attraverso una delle seguenti tecniche analitiche: difrattometria a raggi oppure I.R. - Trasformata di Fourier	Su una percentuale dei campioni	
Solventi aromatici (BTEX)		Su una percentuale dei campioni	1.0 per singolo composto

Devono essere inoltre ricercate tutte quelle sostanze ricavabili sulla base delle indagini di cui al punto 2.1, con particolare attenzione alle sostanze Pericolose e Prioritarie di cui alla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2455/2001/CE.
In questi casi le sostanze aggiuntive devono essere ricercate su un numero rappresentativo di campioni, scelti in modo tale da ottenere una distribuzione il più possibile rappresentativa dell'area da caratterizzare, con particolare attenzione alle zone con maggiore contaminazione presunta.
*Secondo quanto riportato nel parere espresso dall' Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565, il materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati dalla UE "Carc. Cat. 1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto.
** in attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C>12)

Analisi Microbiologiche

Le analisi microbiologiche da eseguire ai fini di cui all'art. 5, comma 11-*ter* sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale, stante la loro specifica natura, sono indicate nella tabella A3.

Tabella A3: analisi microbiologiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale

Parametro	Specifiche	Numero di determinazioni da effettuare
Enterococchi	Fecali	Su tutti i campioni prelevati
Coliformi	Totali	Su tutti i campioni prelevati
Coliformi	Escherichia coli	Su tutti i campioni prelevati
Clostridi	Spore di clostridi solfito-riduttori	Su tutti i campioni prelevati
Salmonella		Su tutti i campioni prelevati
Stafilococchi		Su tutti i campioni prelevati
Miceti e Lieviti		Ai fini dell'eventuale riutilizzo dei sedimenti per ripascimenti è opportuna la determinazione su tutti i campioni. Se il sedimento prelevato è destinato ad altri usi la determinazione non è necessaria.

Analisi ecotossicologiche (saggi biologici di tossicità) da eseguire ai fini di cui all'art. 5, comma 11-*ter* sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale, stante la loro specifica natura.

I saggi biologici devono essere applicati, su un numero significativo di campioni, almeno pari al 30% del totale, ad almeno due matrici ambientali costituite da:

- fase solida del sedimento (sedimento tal quale e/o centrifugato);
- fase liquida del sedimento (acqua interstiziale e/o elutriato;

mediante impiego di una batteria di saggi biologici costituita da tre specie-test appartenenti a gruppi tassonomici e filogenetici differenti, scelte preferibilmente all'interno della lista di specie riportate in tabella A4.
Le modalità di applicazione sono riportate in tabella A4.

Tabella A4: modalità di applicazione dei saggi biologici ai sedimenti

Specie	Matrice	stadio vitale	esposizione	end-point	espressione dato
ALGHE					
Skeletonema costatum	Elutriato	Coltura cellulare	96h	Inibizione della crescita	EC20 e EC50
Dunaliella tertiolecta	Elutriato	Coltura cellulare	96h	Inibizione della crescita	EC20 e EC50
Pheodactylum tricornutum	Elutriato	Coltura cellulare	96h	Inibizione della crescita	EC20 e EC50
Minutocellus polymorphus					
BATTERI					
Vibrio fischeri	Elutriato	Cellule	30'	Inibizione della bioluminescenza	EC20 e EC50
	sedimento centrifugato	Cellule	30'	Inibizione della bioluminescenza	S.T.I. (Sediment Toxicity Index)
ROTIFERI					
Brachionus plicatilis	Elutriato	individui	48h	schiusa delle cisti	EC20 e EC50
CROSTACEI					
Ampelisca diadema	sedimento tal quale	individui giovani-adulti	10 giorni	Mortalità	Δmortalità (Corretto con Abbott)
Corophium orientale	sedimento tal quale	individui giovani-adulti	10 giorni	Mortalità	Δmortalità (Corretto con Abbott)
Corophium insidiosum	sedimento tal quale	individui giovani-adulti	10 giorni	Mortalità	EC20 e EC50 (Corretto con Abbott)
Acartia tonsa	elutriato	nauplii	96h	Mortalità	*EC20 e EC50*
Acartia clausi	elutriato	nauplii	96h	Mortalità	*EC20 e EC50*
Tisbe battagliai	elutriato	nauplii	96h	Mortalità	*EC20 e EC50*
Tigriopus fulvus	elutriato	nauplii	96h	Mortalità	EC20 e EC50
MOLLUSCHI					
Mytilus galloprovincialis	elutriato	gamete maschile	1h	Fecondazione uova	*EC20 e EC50*
Tapes philippinarum					*EC20 e EC50*
Cassostrea gigas	elutriato	gamete maschile	1h	Fecondazione uova	*EC20 e EC50*
ECHINODERMI					
Sphaerechinus granularis	elutriato	gamete maschile	1h	Fecondazione uova	EC20 e EC50 (Corretto con Abbott)
Paracentrotus lividus	elutriato	gamete maschile	1h	Fecondazione uova	EC20 e EC50 (Corretto con Abbott)

Arbacia lixula					
PESCI					
Dicetrarchus labrax	elutriato	giovanili	96h	Mortalità	EC20 e EC50
Sparus aurata	elutriato	giovanili	96h	Mortalità	EC20 e EC50

Nei casi in cui, nell'ambito del medesimo sito di bonifica di interesse nazionale, siano già state eseguite attività di caratterizzazione o monitoraggio, è opportuno continuare ad utilizzare le medesime specie-test già impiegate per tali indagini, purché rispondenti ai requisiti di cui sopra. Ciò al fine di preservare la confrontabilità con i risultati prodotti in precedenza.

Validità delle analisi
Tutte le risultanze analitiche possono essere considerate valide per tre anni, purché non si siano verificati eventi naturali o artificiali (es. dragaggi, sversamenti accidentali) che abbiano modificato la situazione preesistente.

11. Modalità di restituzione dei risultati

La documentazione fornita dal laboratorio unitamente al dato deve garantire la correttezza della procedura di esame, l'inequivocabilità dell'informazione nonché la qualità del dato.
I laboratori devono fornire, in linea con quanto previsto dai principi per la Buona Pratica di Laboratorio, un Rapporto di Prova, datato e firmato dal responsabile del laboratorio che riporti: il nome e la Sede Legale del laboratorio, nonché la sede operativa ove sono state svolte le analisi; l'identificazione univoca del campione analizzato; il codice alfanumerico dell'analisi; l'elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto e relativa unità di misura (i risultati numerici vanno indicati con un numero di cifre significative coerenti con il limite di quantificazione richiesti di cui in tabella A.2); l'incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato; il metodo di riferimento usato; il limite di quantificazione; la data di ricevimento del materiale da analizzare e la data di esecuzione della determinazione.

Tutti i dati raccolti durante la caratterizzazione (dati numerici, alfa numerici, grafici, raster, vettoriali o misti, dati conseguenti all'elaborazione dei dati grezzi, dati derivanti dalle analisi di laboratorio, ecc) devono essere inclusi nel progetto di dragaggio anche in formato digitale, per essere poi inseriti in una banca dati relazionale, georeferenziata e dettagliatamente documentata, ed infine trasferiti in un unico Sistema Informativo Territoriale relativo ai siti di bonifica di interesse nazionale.
Anche la relativa documentazione cartografica deve essere riportata in forma digitale, per permettere eventuali confronti e correlazioni, la cui organizzazione, struttura e formato dovranno essere compatibili con il citato Sistema Informativo.

In particolare, i risultati analitici devono essere resi disponibili su supporto digitale, in un'unica tabella in formato MDB (Microsoft Access), secondo le specifiche delineate nel seguito.
L'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Ente competente, avvalendosi della collaborazione di ISPRA, deve assicurare l'esatta corrispondenza tra il dato riportato sul Rapporto di Prova ed il dato in forma digitale, corredato delle coordinate effettive registrate al momento del campionamento.

La formattazione dei risultati analitici restituiti in formato digitale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- i nomi dei campi della tabella non devono contenere né spazi né caratteri speciali o di punteggiatura.
- è ammesso l'uso del carattere underscore (_) e del carattere (μ).
- tutte le coordinate devono essere riferite al datum WGS84. Le coordinate geografiche devono essere restituite come gg pp.mmmm (4 cifre decimali per le frazioni di primo), le coordinate cartografiche in metri.
- tutte le quote devono essere espresse in metri (1 cifra decimale).
- ad ogni campione deve essere associato un unico record di una tabella, il quale record deve contenere tutti i risultati delle determinazioni analitiche effettuate sul campione.
- i nomi dei campi relativi ai risultati analitici devono indicare il parametro analizzato e l'unità di misura (ad esempio: l'Arsenico in mg/kg ss deve essere indicato come Arsenico_mg_kg_ss, mentre il Benzo(g,h,i,)perilene come Benzo_g_h_i_perilene_mg_kg_ss).
- i campi relativi alle tipologie di analisi che prevedono risultati di tipo descrittivo (granulometria, descrizione del campione, qualità organolettiche...) devono essere di tipo testo.
- i campi relativi alle informazioni e alle tipologie di analisi che prevedono dati di tipo numerico (ad es. coordinate, profondità, analisi chimico-fisiche, microbiologia...) devono essere unicamente di tipo numerico. La precisione deve essere adeguata al parametro descritto.
- tutti i risultati analitici al di sotto del limite di quantificazione devono essere indicati con un valore pari alla metà del limite stesso.

I primi campi della tabella devono contenere le informazioni relative alla campagna di campionamento condotta, alle stazione di prelievo ed ai campioni prelevati. Essi devono essere i seguenti:

- Codice della stazione (Codice_Campagna_Stazione)
- Codice del campione (Codice_Campione), che comprenda l'indicazione della stazione di prelievo ed il livello di sedimento corrispondente al campione
- Gradi Latitudine (Lat_Gradi)
- Primi Latitudine (Lat_Primi)
- Gradi Longitudine (Long_Gradi)
- Primi Longitudine (Long_Primi)
- Nord Utm (Nord)
- Est Utm (Est)

12. Elaborazione e valutazione dei risultati

Lo schema di caratterizzazione eseguito deve essere tale da consentire la formulazione di una ipotesi affidabile sulla distribuzione della contaminazione nello spazio.

Ogni volta sia possibile, l'analisi geostatistica deve essere lo strumento da preferirsi per tale studio. Tale analisi, che deve sempre essere effettuata da operatori esperti, permette di ottenere, tramite la modellizzazione tridimensionale della variabilità spaziale, stime ottimali della distribuzione spaziale dei parametri indagati ed una valutazione del relativo grado di affidabilità ad esse associato.

Le elaborazioni geostatistiche effettuate sui risultati della caratterizzazione devono essere riproducibili da parte del controllore. A tale scopo, nella documentazione finale devono essere dettagliatamente descritti il metodo utilizzato e l'applicativo impiegato; devono

inoltre essere riportati nella documentazione tutti i variogrammi teorici e sperimentali ed ogni stima deve essere associata alla relativa mappa della varianza.

Per l'elaborazione geostatistica dei risultati della caratterizzazione l'Autorità Portuale o, laddove non istituita, l'Ente competente potrà avvalersi della collaborazione di ISPRA relativamente agli aspetti tecnico scientifici.

Nel caso in cui non venga utilizzata la geostatistica, per il calcolo dei volumi da sottoporre a differente gestione è necessario utilizzare un criterio cautelativo.
L'area di indagine deve essere suddivisa secondo le aree di competenza delle stazioni di campionamento. Qualora il campionamento sia stato effettuato utilizzando una maglia regolare, l'area di competenza di ciascuna stazione coinciderà con la rispettiva maglia. Qualora il campionamento sia stato effettuato secondo uno schema irregolare, ogni punto dell'area di indagine sarà associato alla stazione ad esso più vicina (divisione secondo il diagramma di Voronoi, o i poligoni di Thiessen).
Qualora in un campione la concentrazione di un analita sia superiore alla concentrazione di riferimento, sarà considerato appartenente alla stessa classe di qualità del campione il sedimento contenuto nella relativa area di competenza e quello delle aree ad essa adiacenti i cui rispettivi campioni presentino concentrazioni superiori al 90% del suddetto valore limite.

Esempio di applicazione del criterio di cautela con una concentrazione di riferimento pari a 100 in una griglia regolare

In ogni cella della griglia di stima, o in ogni area di competenza, la classe di qualità del sedimento sarà la peggiore tra quelle risultanti dall'analisi di tutti gli analiti.

Allegato B

SPECIFICHE TECNICHE PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIA ED AMBIENTALE

Si delineano di seguito gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale, da utilizzarsi per la valutazione dell'ammissibilità dell'immersione del materiale dragato nelle strutture di conterminazione.

Si evidenzia che detta analisi di rischio va condotta con procedure riconosciute valide a livello nazionale e internazionale, in modalità diretta. In particolare, si dovrà fare riferimento ai "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'APAT, dall'ISS e dalle ARPA e, per i parametri di input chimico-fisici e tossicologici, alla banca-dati ISS – ISPESL disponibile sul sito internet dell'APAT
Per quanto di interesse, si riporta di seguito il Modello concettuale di massima da adottare, salvo specifiche prescrizioni stabilite caso per caso.

1. Modello concettuale

Nell'applicazione dell'analisi di rischio devono essere parametrizzate le seguenti componenti: sorgenti, modalità di esposizione per i recettori umani, percorsi di esposizione per l'ambiente marino, recettori finali.

2. Sorgenti

Quali sorgenti devono essere almeno considerate:

- strato superficiale (primo metro)
- strato profondo (quota inferiore ad 1 metro).

3. Modalità di esposizione per recettori umani

Le modalità di esposizione attraverso le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio umano sono le seguenti, salvo specifiche prescrizioni stabilite caso per caso:

- ingestione di suolo;
- contatto dermico;
- inalazione outdoor di polveri;
- inalazione outdoor di vapori;
- inalazione indoor di vapori.

4. Percorsi di esposizione per l'ambiente marino

Occorre considerare il passaggio in soluzione di specie chimiche e migrazione nelle acque marine.

5. Recettori finali

Sono rappresentati da:

- lavoratori nell'ambito dell'attività di riempimento della vasca di colmata (come durata delle attività di dragaggio e riempimento deve essere cautelativamente utilizzato un periodo triplo rispetto a quello previsto nel progetto);
- bambini ed adulti per uso residenziale/ricreativo del sito nella fase di utilizzo del sito;
- lavoratori per uso industriale/commerciale del sito nella fase di utilizzo del sito;
- acque marine nella fase di utilizzo del sito.

6. Procedure di calcolo e criteri di accettabilità del rischio

Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio devono essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che dalla riproducibilità dei risultati.
Quale input della concentrazione rappresentativa dei contaminanti deve essere utilizzato:
- il valore massimo nel caso di un numero di campioni utilizzati inferiore o uguale a 10;
- il parametro statistico Upper Confidence Limit al 95% (UCL95%) o, in alternativa, il 95° percentuale, nel caso di un numero di campioni analizzati superiore a 10.

Per l'analisi di rischio applicata alla salute umana, si devono applicare le seguenti soglie di accettabilità:
- sostanze cancerogene: rischio incrementale cumulativo di tumore nel corso della vita $\leq 1 \times 10^{-5}$;
- sostanze cancerogene: rischio incrementale di tumore per la singola sostanza nel corso della vita $\leq 1 \times 10^{-6}$;
- sostanze non cancerogene: Hazard Index ≤ 1.

7. Monitoraggio post-operam

- Occorre valutare e quantificare, sulla base delle caratteristiche dei materiali confinati e del grado di confinamento, il possibile incremento di concentrazione dei contaminanti nelle acque prospicienti la cassa di colmata .
- Come massimo incremento ammissibile si fa riferimento al 50% del valore della Tabella 1/A dell'allegato I alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006; per i parametri non presenti nella succitata Tabella si fa riferimento al 50% del valore della tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.

08A09121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Minsk (Bielorussia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ambasciata d'Italia in Misk (Bielorussia) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'amministrazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A09122

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44344 del 28 ottobre 2008 è stato annullato il D.D. 42658 dello 7 febbraio 2008 limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2008 al 3 gennaio 2009 della First Italia S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino).

08A09116

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44281 del 13 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Vanzago (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007, nonché approvato il relativo programma dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44282 del 13 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della TMT Italia S.p.a., con sede in Venezia, unità di Castel del Giudice (Isernia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44283 del 13 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Cooperativa 2001 S.r.l., con sede in Roma, unità di Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2009. Ridotto di un mese per superamento limiti CIGS.

Con il decreto n. 44304 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Nestlè Italiana S.p.a., con sede in Milano, unità di Parma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44305 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Mivar di Carlo Vichi - Società in accomandita per azioni, con sede in Milano, unità di Abbiategrasso (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dall'11 agosto 2008 al 10 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dall'11 agosto 2008 al 10 agosto 2009.

Con il decreto n. 44306 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Filatura Lucitese S.p.a., con sede in Verrone (Biella), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44307 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Conceria Nuova Gasby S.p.a., con sede in Arzignano (Vicenza), unità di Arzignano (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44308 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Arcotronics Hightech S.r.l., con sede in Monghidoro (Bologna), unità di Monghidoro (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44309 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Sogefi Filtration S.p.a., con sede in Mantova, unità di Mantova, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009.

Con il decreto n. 44310 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Duemani Società cooperativa sociale - Società cooperativa a responsabilità con sede in Lecco, unità di Lecco, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009.

Con il decreto n. 44311 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Laterizi Arbia S.p.a., con sede in Asciano (Siena), unità di Asciano (Siena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 16 giugno 2008 al 15 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 16 giugno 2008 al 13 giugno 2009.

Con il decreto n. 44312 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Morettoni S.p.a., con sede in Assisi (Perugia), unità di Assisi (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 giugno 2008 al 4 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009.

Con il decreto n. 44313 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Palmar c/o Embraco S.p.a., con sede in Torino, unità di Riva Presso Chieri (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1° maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 maggio 2008 al 1° maggio 2009.

Con il decreto n. 44314 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della La Pulisan c/o Natuzzi S.r.l., con sede in Bari, unità di Altamura (Bari), Laterza (Taranto), Matera, Santeramo in Colle (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 ottobre 2007 al 15 giugno 2008, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2007 al 15 giugno 2008.

Con il decreto n. 44315 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Diffusioni Grafiche S.p.a., con sede in Villanova Monferrato (Alessandria), unità di Villanova Monferrato (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44316 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Hitman S.r.l., con sede in Milano, unità di Corsico (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2010.

Con il decreto n. 44317 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Supermercati S.r.l., con sede in Caltanissetta, unità di Agrigento, Carini (Palermo), Catania, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2008.

Con il decreto n. 44318 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Officine Grafiche Novara 1901 S.p.a., con sede in Novara, unità di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola, Novara, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010.

Con il decreto n. 44319 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Soc. Editrice Arena S.p.a., con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), unità di San Martino Buon Albergo (Verona), Sommacampagna (Verona), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 15 aprile 2008 al 14 ottobre 2008.

Con il decreto n. 44320 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore dell'Istituto Grafico Silvio Basile S.p.a., con sede in Milano, unità di Settala (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, per il periodo dal 13 settembre 2008 al 12 marzo 2009.

Con il decreto n. 44321 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Nuova Same S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44322 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della De.Fi.M. S.p.a., con sede in Civate (Lecco), unità di Alzate Brianza (Como), Civate (Lecco), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 31 luglio 2008 al 30 luglio 2009.

Con il decreto n. 44323 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Ballotti Sistemi S.r.l., con sede in San Cesario sul Panaro (Modena), unità di San Cesario sul Panaro (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44324 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Millenium Packaging S.r.l., con sede in Milano, unità di Bollate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 44325 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Albaprint S.r.l., con sede in Farigliano (Cuneo), unità di Farigliano (Cuneo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 17 luglio 2008 al 16 luglio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42474 del 7 gennaio 2008, limitatamente al periodo dal 17 luglio 2008 al 5 agosto 2008.

Con il decreto n. 44326 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Manifattura dell'Adda S.p.a., con sede in Milano, unità di Buglio in Monte (Sondrio), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 17 luglio 2008 al 16 luglio 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto ministeriale n. 43082 del 20 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 17 luglio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44327 del 28 novembre 2008 è stato concesso, in favore della Civiemme S.p.a., con sede in Bogogno (Novara), unità di Bogogno (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43905 del 29 luglio 2008, limitatamente al periodo dal 4 agosto 2008 al 18 maggio 2009.

Con il decreto n. 44328 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Zimur S.r.l., con sede in Fossano (Cuneo), unità di Fossano (Cuneo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 luglio 2008 al 22 luglio 2009.

Con il decreto n. 44329 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Cover S.p.a., con sede in Fidenza (Parma), unità di San Dorligo della Valle (Trieste), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2009.

Con il decreto n. 44330 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Sideron S.r.l., con sede in Carugate (Milano), unità di Carugate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44331 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Edilcom S.r.l., con sede in Comezzano-Cizzago (Brescia), unità di Comezzano-Cizzago (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 4 luglio 2008 al 3 luglio 2009.

Con il decreto n. 44332 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della ISO.R Isotermici Refrigerant S.r.l., con sede in Catania, unità di Catania, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44333 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Industria Lattiero Casearia S. Giorgio Fratelli S.p.a., con sede in Ripalimosani (Campobasso), unità di Ripalimosani (Campobasso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 13 agosto 2008 al 12 agosto 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42930 del 17 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 13 agosto 2008 al 18 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44334 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Cesare Fiorucci S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44335 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Sandretto Industrie S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), Pont Canavese (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con per il periodo dal 27 maggio 2008 al 24 luglio 2008.

Con il decreto n. 44336 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Alpitel S.p.a., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli, Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007.

Con il decreto n. 44337 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della La Pulisan c/o Natuzzi S.r.l., con sede in Bari, unità di Altamura (Bari), Laterza (Taranto), Matera, Santeramo in Colle (Bari), il trattamento straordiliario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 giugno 2007 al 12 ottobre 2007.

Con il decreto n. 44338 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della International Color S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Samarate (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44339 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Logistica Nieddu s.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Assemini (Cagliari), Livorno, Olbia (Sassari), Roma, San Giuliano Milanese (Milano), Sassari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44340 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Nieddu S.p.a., con sede in Olbia (Sassari), unità di Assemini (Cagliari), Olbia (Sassari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44341 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Sarda Transport S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44342 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Esperides S.r.l., con sede in Pavia di Udine (Udine), unità di Pavia di Udine (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 22 giugno 2008 al 21 giugno 2009.

Con il decreto n. 44343 del 28 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Geaplast S.r.l., con sede in Paceco (Trapani), unità di Trapani, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

08A09117

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Probatio Srl, in Terlizzi.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 19 novembre 2008:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 15 settembre 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Probatio Srl con sede legale in via Tripoli, 53 - 70038 Terlizzi (Bari).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato XI: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A09123

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-284) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.